



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Num. 60 Registro - Seduta del giorno 31.10.2022

OGGETTO	Istituzione del catasto incendi comunali, ai sensi dell'Art.10 comma 2 della Legge n. 353/2000 legge quadro in materia di incendi boschivi
----------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 10,40 in SANT'ANGELO MUXARO.

A seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale di questo Comune nelle persone dei Sigg.:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) TIRRITO ANGELO | Sindaco - Assente |
| 2) LETO DARIA | Vice Sindaco |
| 3) PACI MARINELLA | Assessore |
| 4) DI BENEDETTO GIANLUCA NEIL | Assessore |

Assume la presidenza la Sig.ra LETO DARIA – Vice Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. MICHELE GIUFFRIDA

Il Vice Sindaco, constata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato cosicché

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore II Arch. Sheila Vinti che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore II sulla regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso dal Ragioniere Comunale sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;

- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48.
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati;
- Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;
- Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

Con n°03 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) **Di fare** propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore II Arch. Sheila Vinti ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto;
- 2) **Di istituire**, ai sensi della Legge 21.11.2000 n. 353, il catasto delle aree percorse dal fuoco (catasto incendi).
- 3) **Di approvare** gli elaborati e schemi facenti parte integrante della presente proposta.
- 4) **Di apporre** sulle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco i seguenti vincoli di legge:
 - Per anni 15 la destinazione non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento;
 - Per anni 10 è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per dette realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;
 - Per anni 5 è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici;
- 5) **Di demandare** al Responsabile del Settore II i successivi adempimenti per la redazione dell'elenco delle particelle percorse dal fuoco negli ultimi 5 anni;

- 6) Di dare atto** che la presente delibera di adozione unitamente agli elaborati saranno depositati nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni e l'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco sarà pubblicato per il medesimo periodo all'Albo Pretorio Online, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni nei successivi sessanta giorni decorrenti dal termine di deposito;
- 7) Di precisare che:**
- Il CATASTO è aggiornato annualmente mediante deliberazione della Giunta Comunale;
 - È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art.10 comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n.353, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto del medesimo art. 10 comma 1;
- 8) Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta assunzione di Impegno di Spesa;
- 9) Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Prefettura di Agrigento, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ed al Corpo Forestale della Regione Siciliana.



**COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO**

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 – 0922/919628

E Mail: protocollo@comune.santangelomuxaro.ag.it

PEC: protocollo@pec.comune.santangelomuxaro.ag.it

SETTORE II "TECNICO-PATRIMONIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE e POLIZIA MUNICIPALE"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:	Istituzione del catasto incendi comunali, ai sensi dell'Art.10 comma 2 della Legge n. 353/2000 legge quadro in materia di incendi boschivi
-----------------	---

Proposta da: Arch. Sheila Vinti

Ufficio di competenza :Ufficio Tecnico

Parere regolarità tecnica :Arch. Sheila Vinti

Parere Regolarità Contabile: Rag. Calogero Zuccarello

La sottoscritta Arch. Sheila Vinti, Responsabile del Settore II, di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente determinazione avente ad oggetto: "Istituzione del catasto incendi comunali, ai sensi dell'Art.10 comma 2 della Legge n. 353/2000 legge quadro in materia di incendi boschivi e adozione degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio", attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria della proposta in esame non incorrono in situazioni analoghe.

PREMESSO:

CHE la L.R. 14/04/06 n. 14 dell'art. 3 comma 1 ter ha stabilito che nel territorio della Regione Siciliana trovano applicazione, in quanto compatibile, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla legge 21/11/2000 n. 353 e s.m.i., nonché al D. Lgs. 18/05/01 n. 227;

CHE la Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10, modificato dal comma 173 dell'art. 4 della legge 14/12/2003 n. 350, quanto segue:

- ✓ Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre

vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

- ✓ I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo topico che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

CHE con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Agosto 2007 n. 3606 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione", il Capo Dipartimento della protezione civile viene nominato Commissario delegato;

CHE con Decreto n. 1/2007 il Commissario Delegato stabilisce all'art. 3 recante "Istituzione e aggiornamento del catasto incendi" punto 1 che "I soggetti attuatori,, provvedono, con la massima urgenza, a richiedere ai sindaci dei comuni se abbiano provveduto all'istituzione del catasto incendi comunale omissis" ;

CONSIDERATO che tra le disposizioni a cui il Commissario Delegato è autorizzato a derogare, in forza dell'art. 7 della citata OPCM 3606/2007, è ricompreso anche il comma 2 dell'art. 10 della L. 353/2000, e che pertanto il catasto dei soprassuoli percorsi da incendio può essere istituito anche in mancanza del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" di cui all'art. 3, comma 1 della legge medesima;

CHE in ottemperanza alle norme citate l'Ufficio ha attivato le procedure di accesso alla banca dati del sistema informativo Forestale della Regione Siciliana (SIF) e della Rete Natura 2000 della Regione Siciliana, al fine dell'individuazione delle aree percorse da incendi e delle tipologie di soprassuolo rilevante nelle predette aree e ha provveduto all'elaborazione del catasto incendi con i dati messi a disposizione del SIF relativi agli incendi verificatisi nel corso dell'anno 2021;

RITENUTO necessario provvedere all'istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'articolo 10 – comma 2 – della legge n. 353/2000 e all'approvazione degli schemi delle schede che riporteranno l'elenco delle particelle dei terreni percorsi dal fuoco;

VISTO il "Catasto delle aree percorse dal fuoco (catasto incendi)" redatto dall'UTC, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Schema schede ricognitive delle particelle
- Schema tavole grafiche

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Per quanto sopra

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs n. 126/2014;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

RIILEVATA l'insussistenza di motivi ostativi all'approvazione;

Ad unanimità resi in forma palese;

PROPONE

DI RICHIAMARE E DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1) **Di istituire**, ai sensi della Legge 21.11.2000 n. 353, il catasto delle aree percorse dal fuoco (catasto incendi).
- 2) **Di approvare** gli elaborati e schemi facenti parte integrante della presente proposta.
- 3) **Di apporre** sulle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco i seguenti vincoli di legge:
 - Per anni 15 la destinazione non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento;
 - Per anni 10 è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per dette realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;
 - Per anni 5 è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici;
- 4) **Di demandare** al Responsabile del Settore II i successivi adempimenti per la redazione dell'elenco delle particelle percorse dal fuoco negli ultimi 5 anni;
- 5) **Di dare atto** che la presente delibera di adozione unitamente agli elaborati saranno depositati nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni e l'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco sarà pubblicato per il medesimo periodo all'Albo Pretorio Online, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni nei successivi sessanta giorni decorrenti dal termine di deposito;
- 6) **Di precisare che:**

- Il CATASTO è aggiornato annualmente mediante deliberazione della Giunta Comunale;
 - È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art.10 comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n.353, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto del medesimo art. 10 comma 1;
- 7) **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta assunzione di Impegno di Spesa;
- 8) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Prefettura di Agrigento, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ed al Corpo Forestale della Regione Siciliana.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

(Arch. Sheila Vinti)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sheila Vinti', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'UFFICIO TECNICO AGRIGENTO' around its perimeter. The signature is fluid and cursive, extending to the left and right of the stamp.



COMUNE DI SANT' ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

PARERI

In data **27/10/2022** copia della presente proposta di deliberazione viene trasmessa agli Uffici di:

- Ufficio Segreteria
- Ufficio di Ragioneria

Il Responsabile del Settore II

(Arch. Sheila Vinti)

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgv. n. 267 del 18/08/2000, recepito dall'art. 12 della l.r. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**.

Sant'Angelo Muxaro li

Il Responsabile del Settore Finanziario

(Rag. Calogero Zuccarello)



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 – 0922/919628

E Mail: protocollo@comune.santangelomuxaro.ag.it

PEC: tecnico@pec.comune.santangelomuxaro.ag.it

**“CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO”
(CATASTO INCENDI)**

Legge 22 novembre 2000, n.353
Legge quadro in materia di incendi boschivi



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 – 0922/919628

E Mail: protocollo@comune.santangelomuxaro.ag.it

PEC: tecnico@pec.comune.santangelomuxaro.ag.it

“CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO” (CATASTO INCENDI)

Legge 22 novembre 2000, n.353
Legge quadro in materia di incendi boschivi

RELAZIONE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti ad incendi boschivi, prevede, all'articolo 10, comma 2, l'obbligo per i comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale della Regione Sicilia al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Tali vincoli sono distinti in:

1. Vincoli quindicennali.

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. Su tali aree è consentita solamente la realizzazione di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, risulta necessario inserire un vincolo esplicito.

2. Vincoli decennali.

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse da fuoco.

3. Vincoli quinquennali.

Sulle medesime aree percorse da fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

2. METODOLOGIA

L'analisi dei dati relativi alle aree percorse dal fuoco avviene tramite estrazione dei dati dal Sistema Informativo Forestale – Regione Siciliana (SIF) sifweb.regione.sicilia.it, predisposto dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e Comando del Corpo Forestale. Tramite il SIF vengono individuate le particelle catastali interessate dagli incendi.

Successivamente, come previsto dalla normativa vigente in materia, saranno previsti aggiornamenti periodici.

Ai fini dell'aggiornamento del presente catasto, verrà compilata una "Scheda incendio" per ogni evento individuato, contenente il riepilogo dei dati estratti dal sistema su base catastale e dello strumento urbanistico vigente. Pertanto, il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" del Comune di Sant'Angelo Muxaro (AG), sarà composto dalla seguente documentazione:

1. Relazione Tecnica e schede con il dettaglio delle aree percorse dal fuoco e l'elenco dei mappali catastali interessati;
2. Cartografia costituita da una planimetria catastale estratta dal geoportale SIF di cui una con evidenziate le aree percorse dal fuoco mediante campitura colorata.

3. PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000, gli elaborati del catasto incendi devono essere pubblicati all'albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi, durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni. La documentazione relativa al "Catasto delle aree percorse dal

fuoco" sarà inoltre consultabile sul sito internet del Comune di Sant'Angelo Muxaro. Le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del catasto in questione.

4. ANALISI INCENDI DEL TERRITORIO COMUNALE

Alla data del 31.12.2021, come risultante dalle ispezioni effettuate nel database del SIF, sul territorio comunale di Sant'Angelo Muxaro si sono verificati gli incendi di seguito riportati nella Scheda e che saranno assoggettati ai vincoli di cui all'art. 10 della legge 22 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

La scheda di seguito riportata l'elenco e i dati dei mappali interessati.

LOCALITA'	DATA	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICE TOTALE	SUPERFICE PERCORSO DA INCENDIO		
					BOSCO	PASCOLO	ALTRO

L'Istruttore tecnico
Geom. Carmelo BRUNO



Il Responsabile del settore II
Arch. Stella VINCI



Estratto della Legge 353/2000 Art. 10.

Divieti, prescrizioni e sanzioni

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. *(I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche)*. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a *(euro 45)* e non superiore a *(euro 90)* e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a *(euro 300)* e non superiore a *(euro 600)*. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì, obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), *(l'inottemperanza ai quali)* può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a *(euro 5.000 e non superiore a euro 50.000)*. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: PACI MARINELLA

IL PRESIDENTE
F.to: LETO DARIA

IL SEGRETARIO
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal 21-10-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto comunale.

- che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- 1 - in quanto dichiarata di immediata esecutività:
- 2 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Sant'Angelo Muxaro,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

E' copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sant'Angelo Muxaro,

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE